

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R E

Ferdinando MORISCO, nato a Stigliano (MT) il 29.08.1984 e residente in Tursi (MT), Via Roma, 153, C.F. MRSFDN84M19I954X, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Alessandro Malossini (C.F. BMLSLSN76E11H612I), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone n. 9, con l'indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di segreteria e dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Alessandro Malossini: alessandromalossini@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

RAFFAELE PONTESILLI

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento del 6 luglio 2022, dagli estremi non noti, comunicato lo stesso 6 luglio 2022 (**doc. 1**), con il quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta ottenuto dal ricorrente nel concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge

25 maggio 2021, n. 73 – **classe di concorso A045**, con attribuzione di 68 punti anziché 70 punti inizialmente attribuiti con provvedimento pubblicato sul sito del Ministero in data 29 aprile 2022;

- della conseguente annullamento/revoca del predetto provvedimento attributivo di 70 punti alla prova scritta pubblicato sul sito del Ministero in data 29 aprile 2022;

- del conseguente provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale per il mancato raggiungimento di punti 70 alla prova scritta in considerazione della rideterminazione del punteggio avvenuta il 6 luglio 2022;

- della nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, non comunicata né notificata, ma resa nota negli estremi (ma non nel contenuto) in data 6 luglio 2022, con la quale si sarebbe proceduto alla rideterminazione dei punteggi da assegnare alla domande;

- per quanto occorre possa ed in parte qua, del provvedimento del 29 aprile 2022 con cui è stato attribuito al ricorrente la votazione di 70/100 nella parte in cui non è stato attribuito un punteggio maggiore;

- del regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “...*non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti*”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “...*La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti*”;

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A045;

- per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021 (**doc. 3**), con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (**doc. 4**), e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 (**doc. 5**), nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;
- dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;
- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dal ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 (**doc. 6**)

* * *

F A T T O

1. Il ricorrente è docente che ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 **per la classe di concorso A045 (scienze economico-aziendali)**.
2. A seguito di ciò, il medesimo partecipava alla prima fase della procedura di selezione, ossia alla prova scritta, prodromica a quella orale, che si svolgeva con modalità *computer based*, e consisteva nella risoluzione di n. 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti, per un totale di quattro

risposte di cui, teoricamente, solo una corretta (**doc. 7**). La prova era valutata al massimo 100 punti e sarebbe stata superata da coloro che avessero ottenuto almeno 70 punti su 100. Ogni risposta esatta sarebbe stata valutata due punti.

3. La predetta prova, relativa alla classe di concorso A045, era sostenuta in tutta Italia, nelle varie sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali, in data 28 aprile 2022.

Al termine della prova, il ricorrente raggiungeva la soglia minima individuata dal punteggio complessivo nazionale di 70 punti come da risultato dell'esame pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 29 aprile 2022 (**doc. 2**).

4. Del tutto inopinatamente, con messaggio mail del 6 luglio 2022 il ricorrente veniva informato del fatto che il Ministero dell'Istruzione aveva proceduto a rideterminare il punteggio e ad attribuirgli la votazione di 68/100. Nella mail è stato infatti annunciato quanto segue: *“Gentile candidato, Le comuniciamo che, per la procedura concorsuale in oggetto, Lei ha riportato, a seguito della rideterminazione del punteggio di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, la votazione 68.00/100 alla prova scritta per la classe di concorso A045 Scienze Economico Aziendali. Pertanto Lei, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del O.O. 23/2022, non è ammessa a sostenere le prove orali e pratiche.”* (**doc. 1**).

5. Il provvedimento di rettifica del punteggio della prova scritto nonché quello contestuale e conseguente di mancata ammissione alla prova orale,

nonché tutti gli ulteriori atti in epigrafe indicati, sono illegittimi, e vanno pertanto annullati, previa ammissione con riserva del ricorrente alla predetta prova orale, e ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI
MOTIVAZIONE –ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA
MANIFESTA - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990 -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

I.1 La revisione del punteggio del ricorrente è avvenuta sulla base della nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022 che però non è stata allegata alla comunicazione inviata ed ivi non ne è stato riportato il contenuto.

In sostanza, al momento della presa in conoscenza del provvedimento di rideterminazione, non è stata data la possibilità al ricorrente di capire la motivazione della revoca del precedente punteggio essendo totalmente impossibile comprendere l'iter logico-giuridico seguito dalla PA.

Il provvedimento impugnato appare pertanto illegittimo in quanto del tutto immotivato e va quindi annullato per la palese carenza di motivazione ed il difetto di presupposti.

I.2 Anche a voler prescindere da ciò, si evidenzia che dalle ricerche effettuate è emerso che la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022 riguardasse la diversa considerazione della risposta esatta alla seguente domanda del test (domanda n. 35 del modulo del ricorrente):

“Nel modello societario "dualistico", il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati:

a) dal Consiglio di Gestione;

b) dal Consiglio di Amministrazione;

c) dal Consiglio di Sorveglianza;

d) dalla assemblea dei soci;”.

Il Ministero ha in un primo momento considerato corretta la risposta “dal Consiglio di Sorveglianza”, risposta scelta anche dal ricorrente al quale sono stati infatti attribuiti 2 punti con i quali ha totalizzato la votazione di 70/100.

In seguito, come si evince dalla nota suddetta, il Presidente della Commissione Nazionale ha comunicato alla Direzione Generale per il personale Scolastico che per il quesito in oggetto è stata considerata esatta la risposta “dall’assemblea dei Soci” anziché “dal Consiglio di Sorveglianza”.

A seguito di tale comunicazione, il Ministero ha provveduto al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse al fine di assegnare due punti in più a coloro che hanno dato la risposta ritenuta corretta, selezionando la risposta “Dall’assemblea dei Soci” e sottrarre due punti ai candidati che hanno scelto la risposta “Dal Consiglio di Sorveglianza” lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Tale *modus procedendi* appare illegittimo per molteplici ragioni.

Anzitutto occorre evidenziare che la domanda era mal posta o comunque ambigua ed idonea ad ingenerare confusione.

In effetti le due risposte considerate dal Ministero (tanto quella inizialmente

ritenuta corretta quanto quella successiva) erano plausibili visto il tenore della domanda.

L'ambiguità risiede nella locuzione "*sono nominati*" contenuta nella domanda atteso che l'incarico ai i revisori in una società "dualistica" viene conferito dalla Assemblea dei soci su necessaria proposta del Consiglio di sorveglianza. Il "nome" viene quindi proposto dal Consiglio di Sorveglianza (dopo un laborioso vaglio delle candidature) anche se è l'assemblea che poi decide di affidare l'incarico. L'Assemblea dei soci non può conferire incarico a nessuno senza la previa "nomina" da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Insomma, se per nominare si intende conferire l'incarico allora l'organo competente è l'Assemblea dei Soci, se invece per nominare si intende trovare e proporre il nominativo del soggetto idoneo allora l'organo competente è il Consiglio di Sorveglianza.

Appare evidente che lo stesso Ministero, vista la non felice formulazione della domanda, sia caduto in confusione nella scelta della domanda corretta: ha infatti attribuito alla parola "nominati" dapprima un significato e poi un altro. Ed in effetti entrambi i significati, e quindi le relative risposte, erano plausibili.

Ma se così è, non vi è dubbio che la domanda sia illegittima in quanto equivoca e non può quindi essere tolto il punteggio a colui che ha scelto una delle risposte plausibili.

A ciò si aggiunga che nella formulazione della domanda è stato utilizzato il termine "*dualistico*", e si teme che, la non rispondenza letterale del termine potrebbe aver generato confusione nella comprensione del quesito

da parte degli aspiranti docenti, in quanto tale errore riguarda la parola chiave della domanda.

In definitiva, se può essere corretto attribuire 2 punti a coloro che hanno scelto la risposta “*dalla assemblea dei soci*” appare del tutto illegittimo, vista l’ambiguità della domanda, togliere due punti a chi ha scelto la risposta “dal Consiglio di Sorveglianza” attribuendo alla domanda un significato del tutto possibile.

I.3 Ma vi è di più.

In un contesto in cui era stato già emesso il provvedimento di ammissione all’orale ed era palese l’equivocità della domanda n. 35, il provvedimento di revoca e/o annullamento del risultato della prova scritta appare illegittimo e volativo dell’art. 21 *nonies* della legge 241/1990.

Si ricorda infatti che per procedere ad un intervento in autotutela revocando o annullando un provvedimento precedente occorre sussista un interesse pubblico diverso da quello legato al mero ripristino della legalità violata precipuo all’intervento e deve essere tenuto in considerazione l’affidamento del privato sul provvedimento precedentemente emesso.

Non risulta che tale analisi sia stata condotta nel caso de quo visto che il provvedimento impugnato non ne reca menzione (e solo per tale motivo deve essere annullato)

Nel caso di specie, il ricorrente, dopo aver saputo (il 29 aprile 2022) di aver avuto successo alla prova scritta, si è dedicato quasi esclusivamente a prepararsi per la prova orale studiando ogni giorno e quindi togliendo tempo e risorse alle sue incombenze quotidiane e di lavoro.

Solo all’inizio di luglio, e quindi dopo quasi tre mesi, gli è stato comunicato

che in realtà, secondo il Ministero, la prova scritta non era stata superata.

Ora ci chiediamo, chi restituisce al ricorrente i tre mesi di vita impiegati a prepararsi per l'esame orale tralasciando altre incombenze? Per quale ragione non è stato tenuto presente tale aspetto, naturale effetto di un provvedimento di ammissione alla prova orale precedentemente assunto, al fine di verificare se, anche in considerazione della ambiguità della domanda oggetto della risposta rettificata, fosse legittimo o meno intervenire in autotutela?

Insomma, sembra che la PA abbia tralasciato il fatto di essere intervenuta su un proprio provvedimento ammissivo già emesso che quindi non può essere annullato con un colpo di spugna, come insegna la giurisprudenza in tema di intervento in autotutela.

Alla luce di ciò, se può essere comprensibile che siano stati attribuiti due punti in più ai candidati che hanno fornito la risposta ritenuta corretta dal Ministero in un secondo momento, appare irragionevole togliere due punti a coloro che, avendo scelto quella ritenuta inizialmente esatta, erano riusciti a passare l'esame orale con 70 punti (e ciò anche qualora non si convenisse con quanto esposto al precedente punto I.1).

Anche per gli esposti motivi il provvedimento impugnato appare illegittimo e come tale va annullato.

II.

VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE – SUFFICIENZA DEL PUNTEGGIO DI 60/100 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ,

CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

II.1 Anche a prescindere da tutto quanto sopra osservato si rileva che il provvedimento di mancato superamento della prova scritta si appalesa illegittimo alla luce dell'avvenuto conseguimento, da parte del ricorrente, di un punteggio superiore a 60/100, corrispondente alla sufficienza, derivandone, per l'effetto, il diritto dello stesso ad essere ammessa alle successive prove orali.

È principio cardine del nostro ordinamento, invero, che la sufficienza, in qualsiasi prova di concorso, sia pari a 60/100 e che, con tale punteggio, l'ammissione alla prova scritta costituisca un **atto dovuto**.

Questo è quanto si ricava dalla lettura dell'art. 400, comma 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il quale dispone che *“la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”*.

Il citato DPR 116/1989 si limita a garantire l'anonimato delle prove scritte all'atto della correzione, e non crea, quindi, questioni interpretative.

La seconda parte del comma è invece chiara: **solo la valutazione inferiore a sei decimi preclude la valutazione della prova successiva**.

E, nel caso che ci occupa, sei decimi, riportato in centesimi, corrisponde proprio a **60/100, quale soglia per l'ammissione alla prova scritta**. Ed **il ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 68/100 (in realtà 70/100 prima della rideterminazione): lo stesso, dunque, deve essere ammesso, per questa sola, semplice circostanza, alla successiva prova orale**.

Diversamente, la sua estromissione dal prosieguo del concorso determinerebbe una palese violazione dell'art. 400, comma 11, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, oltre che dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici uffici e di parità di condizioni nell'accesso stesso (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).

Sulla questione si è formata, nel tempo, una giurisprudenza favorevole.

Codesto TAR Lazio, in particolare, applicò il principio nel caso del ricorso per il reclutamento dei docenti bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012.

Tra le tante sentenze favorevoli, si segnala, *ex multis*, la Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, 14 aprile 2016 n. 4452, che cita copiosa giurisprudenza conforme.

Anche per tale specifico profilo, il provvedimento di revoca della ammissione alla prova orale del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria per la classe di concorso A045 va dichiarato illegittimo nei confronti del ricorrente, che deve essere ammesso con riserva alla prosecuzione delle prove di concorso.

III.

ERRONEITÀ NELLA FORMULAZIONE DI SINGOLE DOMANDE E NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE RISPOSTE .- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA

III.1 L'illegittimità del provvedimento di mancata ammissione alle prove orali discende anche da ulteriori profili. Essa emerge, infatti, ancor più ove si

consideri l'obiettivo difficoltà dei quesiti e l'ambiguità nella formulazione delle risposte (non solo la n. 35). Ed invero, è appena il caso di evidenziare come almeno il 90% degli aspiranti docenti a livello nazionale non abbia passato la prova scritta, fattore, questo, che conferma l'assunto per cui le modalità di selezione, lungi dall'essere improntate ad una ricerca effettiva di personale altamente qualificato, in grado di espletare tale delicato ruolo, siano in realtà del tutto inique, essendosi, per di più, rivelate pregiudizievoli anche per la stessa Pubblica Amministrazione, la quale si vede privata dell'opportunità di colmare il fabbisogno nazionale di insegnanti.

III.2 Segnatamente, vi è più di una domanda ambigua (ulteriore rispetto alla n. 35) che, ove fosse stata correttamente formulata, avrebbe consentito al ricorrente di ottenere il punteggio minimo (anche dopo la rideterminazione del punteggio), superando così la prova scritta. Si tratta delle seguenti:

Domanda n. 25 del modulo del ricorrente.

“Il Capitale circolante netto commerciale aumenta se:

- a) La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce in funzione dell'aumento della domanda.
- b) La permanenza delle scorte in magazzino diminuisce in funzione dell'aumento della domanda;
- c) L'azienda riceve una maggiore dilazione (n. di giorni) dai fornitori.
- d) *L'azienda concede una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti.”

Il Ministero indica come risposta corretta: “*L'azienda concede una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti*”. L'OIC 10, fonte autorevole, non si esprime in merito al CCN Commerciale, né tantomeno i massimi autori accreditati nel campo lo fanno (C. Teodori – “Analisi di Bilancio: lettura e interpretazione”, III Ed. – Giappichelli Editore – Torino; C. Teodori “Il rendiconto finanziario: caratteristiche, ruolo informativo ed interpretazione”

- Giappichelli Editore). Il CCN viene definito come di seguito indicato:

capitale circolante = attività correnti – passività Conversion Cycle” dove:

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

DIO = giorni di magazzino;

DSO = giorni di dilazione concessi ai clienti;

DPO = giorni di dilazione concessi dai fornitori.

Tuttavia, quantunque fosse valida tale interpretazione, nella risposta ritenuta corretta dal Ministero si considera solo “una maggiore dilazione (n. di giorni) ai clienti”, ovvero l’incidenza sull’ampiezza temporale e non sulla grandezza, ossia sull’entità del CCN, richiamata dalla domanda. A maggior riprova della superficialità nella composizione delle risposte si segnala che tutte le risposte presentate dal MIUR contemplano quantità indicate in numero di giorni, mentre la domanda fa esplicito riferimento al Capitale inteso come valore espresso in Euro. Addirittura, alcuni Autori (ad es.: Facchinetti, Analisi di bilancio, capitolo 11) fanno esplicito riferimento ad un CCN commerciale che DEVE trascurare la scadenza delle poste (e quindi i numeri di giorni di dilazione). Per un’analisi accurata, vedasi la pagina 7 della relazione allegata, sotto alla voce “*Domanda 3*” (**doc. 8**). Si ritiene, pertanto, che la risposta contrassegnata come vera sia in realtà formalmente errata.

Domanda n. 17 del modulo del ricorrente.

“Con il termine "aggregazione aziendale" ci si riferisce a:

- a) Più tipologie di collaborazione aziendale, siano esse formalizzate o non formalizzate, anche in presenza di più soggetti economici, purché riguardino il medesimo soggetto giuridico.
- b) Più tipologie di collaborazione aziendale, siano esse

formalizzate o non formalizzate, tra due o più soggetti giuridici e purché riferiscano a un medesimo soggetto economico.

c) *Più tipologie di collaborazione aziendale, siano esse formalizzate o non formalizzate, tra due o più soggetti giuridici che riferiscano a uno o più soggetti economici.

d) nessuna delle altre risposte è corretta. “

Il Ministero ha considerato corretta la risposta sub c) mentre il ricorrente ha dato la risposta sub d).

Anche in questo caso si rimanda all'allegata relazione da cui si evince tra l'altro che il concetto di “Aggregazione Aziendale” non ha una definizione univoca in Economia Aziendale né tantomeno se ne trova una definizione in nessuna delle fonti autorevoli di oggettivo riferimento ossia Codice Civile e Principi Contabili Nazionali. Tuttavia, nella dottrina abbiamo molte fonti che indicano le aggregazioni intra- aziendali come tipi di aggregazioni aziendali (quindi un loro sottoinsieme) in cui il soggetto giuridico è unico.

Pertanto, , non essendo stata citata alcuna fonte di riferimento, considerata la genericità della definizione di “aggregazione aziendale”, si ritiene errata la risposta fornita dal Ministero e pertanto impossibile scegliere fra le opzioni di risposta in assenza di ulteriori specifiche nella domanda. Era quindi corretta la risposta formulata dal ricorrente vista la genericità della domanda.

III.3 Ne consegue, alla luce dell'ambiguità delle domande, che al ricorrente dovrà essere attribuito almeno il punteggio di 70/100 (anche in caso di mancato accoglimento delle censure di cui par. I) e riconosciuta, pertanto, la possibilità di partecipare alle prove orali, dovendosi ritenere superata la c.d. prova di resistenza.

È peraltro il caso di ricordare come, sulla base di quanto recentemente evidenziato dalla V sezione del Consiglio di Stato con propria sentenza del 5 gennaio 2021, n. 158, “*non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine*

alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte ... ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente” (doc. 9).

Ne consegue che, essendo le domande suindicate ambigue, le medesime dovranno essere annullate.

Peraltro, lo stesso Ministero dell'Istruzione, **per svariate altre classi di concorso, fra cui si citano A017, A040, A042, B003, B015, A059, A060, B006, ADMM**, ha riconosciuto l'erroneità di taluni quesiti, rettificando il punteggio di tutti i candidati interessati.

Si segnala che Codesto TAR del Lazio, Sez. III *bis*, con ordinanza n. 3137/2022 del 18 maggio 2022, ha accolto l'istanza cautelare allegata ad un ricorso nel quale venivano sollevate eccezioni analoghe in ordine all'ambiguità dei quesiti per la medesima procedura, ancorché riferita ad altre classi di concorso.

Anche per tali motivi, dunque, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi e come tali vanno annullati.

ECCESSO DI POTERE PER IRREGOLARITÀ PROCEDURALI E DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA –

MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – DIFETTO DIE PRESUPPOSTI

IV.1 Si segnalano, da ultimo, taluni vizi occorsi nella procedura *de qua*, che possono essere così sintetizzati:

1) Mancata pubblicazione di una banca dati di domande preliminarmente allo svolgimento del concorso, come è sempre avvenuto per tutti i concorsi svolti in passato.

L'elevata difficoltà delle domande avrebbe dovuto essere almeno in parte compensata dalla previa pubblicazione di una banca dati sulla quale il candidato avrebbe potuto prepararsi, prevista, del resto, dal precedente D.D. n. 499 del 21 aprile 2020. Invece, a mente dell'art. 4, comma 6 del Regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, è stato stabilito quanto segue: “...*non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti*”.

2) Mancanza di indicazioni precise sul programma da preparare per le domande di informatica.

Nel regolamento del concorso (allegato A) si parla genericamente di “*competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento*”. Non vi è quindi alcuna indicazione di quale tipo di preparazione specifica sia richiesta su quale programma ci si debba preparare.

3) Tempistica troppo breve per la preparazione del concorso, tenendo conto del fatto che le modalità di svolgimento sono state cambiate

rispetto a quelle iniziali, previste dal D.D. n. 499 del 21 aprile 2020.

Invero, non si è tenuta alcuna prova preselettiva, sebbene molti candidati avessero iniziato la preparazione sugli argomenti per essa specificamente delineati, ossia –capacità logiche; - capacità di comprensione del testo; - conoscenza della normativa scolastica; - conoscenza della lingua inglese (vedasi l'art. 7 del predetto Decreto, doc. 4). Peraltro, lo scritto non avrebbe dovuto essere *computer based* ed invece il regolamento ha previsto tale modalità.

4) Era stato annunciato, dapprima, lo svolgimento del concorso straordinario e poi di quello ordinario; questo ha creato un effetto sorpresa nei candidati, dal momento che il concorso straordinario non ha ancora avuto luogo.

IV.2 Dagli elementi suesposti ne deriva, per l'effetto, l'illegittimità della procedura *de qua* e la necessità di disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART.52, COMMA 2, C.P.A.

Si chiede l'emissione di un provvedimento presidenziale ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 CPA.

Infatti, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata) nei

modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche, e con preghiera di calendarizzazione alla prima Camera di Consiglio utile.

Il ricorso viene comunque notificato ad un controinteressato ammesso alla prova orale.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Nelle more della decisione nel merito della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta al ricorrente l'ammissione con riserva alla prova orale, prima che vengano concluse le successive fasi concorsuali.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della istanza cautelare avanzata nel ricorso, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con l'espletamento ordinario del Concorso, all'esito del quale il ricorrente vedrebbe sfumare ogni possibilità di accesso ai ruoli della scuola.

Sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale statuizione in ordine alla ammissione con riserva alla prova orale.

Quanto al *fumus boni iuris* ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa adozione di misura cautelare che disponga l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale del concorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 29 settembre 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Alessandro Malossini
